Considerato il nuovo meccanismo di riparto del Fondo introdotto a partire dall'annualità 2017 con delibera 22 dicembre 2017, n. 126;

Considerato che il DIPE, su invito della CSR, espresso nella seduta del 5 ottobre 2017, e in applicazione del punto 3 di cui alla delibera CIPE n. 126/2017, ha convocato il tavolo permanente per assicurare la *governance* multilivello e il presidio delle disponibilità del Fondo e della continuità e adeguatezza dei flussi finanziari, le cui riunioni si sono tenute in data 23 luglio 2019 e in data 23 luglio 2020;

Acquisito nella seduta del 6 agosto 2020 il parere favorevole della CSR in merito alla proposta di riparto del Fondo - annualità 2020 (Rep. 124/CSR del 6 agosto 2020);

Vista la nota predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'esame della proposta;

Su proposta del Sottosegretario di Stato con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale (protocollo USS_TURCO 0000283-P del 2 settembre 2020);

Delibera:

1. È approvato il riparto per l'anno 2020 del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo lo schema di cui alla tabella 1:

Tabella 1 - Proposta di riparto del Fondo - anno 2020 (legge n. 144/1999, art. 1, comma 7)

Risorse assegnate (euro)	
Sezione 1 - Regioni	
Abruzzo	65.448,40
Basilicata	74.245,20
Calabria	85.765,93
Campania	137.079,75
Emilia Romagna	91.909,55
Friuli V-Giulia	61.721,69
Lazio	104.503,62
Liguria	62.690,28
Lombardia	140.615,97
Marche	46.040,28
Molise	57.795,70
Piemonte	90.832,90
Puglia	101.406,85
Sardegna	80.331,20
Sicilia	121.779,50
Toscana	77.201,19
Umbria	67.574,40
Valle d'Aosta	52.699,52
Veneto	98.619,34
Totale	1.618.261,27
Sezione 2 - Amministrazioni centrali	
Politiche agricole	36.618,59
Giustizia	36.618,59
Beni Culturali	36.618,59
MIT	36.618,59
Sanità	36.618,59
Interno	36.618,59
PCM-DIPE	36.618,59
Totale	256.330,00
Sezione 3 - Funzioni orizzontali	
PCM-NUVAP	36.618,59
MIP/CUP	900.000,00
Totale	936.619,00
Totale riparto	2.811.210,00

2. I Nuclei miglioreranno la rendicontazione annuale, di cui alla delibera CIPE n. 26 del 18 marzo 2013 e al documento tecnico sui criteri di riparto approvato dalla Conferenza Stato Regioni con atto n. 144/CSR del 27 luglio 2017, sia da un punto di vista finanziario sia approfondendo e dettagliando maggiormente le attività svolte sui singoli progetti.

Roma, 29 settembre 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1293

20A06003

DELIBERA 29 settembre 2020.

Modifica e integrazione della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64. (Delibera n. 57/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto l'art. 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; che ha istituito la cabina di regia Strategia Italia;

Vista la delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 25, recante al punto 1 la ripartizione per aree tematiche delle risorse FSC 2014-2020 e al punto 2 le regole di funzionamento del Fondo stesso;

Considerate le delibere successive alla citata delibera n. 25 del 2016, con le quali questo Comitato ha programmato le risorse del FSC disponibili per il periodo 2014-2020, destinandole anche alla realizzazione di interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico ed al ripristino e tutela della risorsa ambientale;

Vista la nota del Ministro per il sud, prot. n. 1437-P del 23 luglio 2019 e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di alcune modalità di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale e per la sicurezza del territorio, ricompresi negli strumenti programmatori del FSC 2014-2020 e rientranti nella competenza dei presidenti di regione in qualità di commissari straordinari delegati;

Considerato che la proposta contenuta nella suddetta nota, prevedeva, sempre con finalità di impulso all'attuazione degli interventi per la mitigazione e il contrasto al dissesto idrogeologico, che le amministrazioni competenti possano rivolgersi - ai sensi della delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 77 - all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. «Invitalia», tramite il ricorso ad azioni di sistema che saranno prioritariamente destinate al supporto della realizzazione di interventi a valere sulle risorse FSC, nonché quelli emergenziali di competenza della Protezione civile;

Tenuto conto che la proposta prevedeva, altresì, con riferimento ai singoli interventi finanziati attraverso il FSC, che ciascuna amministrazione o soggetto attuatore possa avvalersi di Sogesid S.p.a. «Sogesid», nell'ambito di apposita convenzione, per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e realizzazione degli interventi, entro il limite del 3 per cento dell'importo destinato al finanziamento degli interventi, attraverso apposite convenzioni stipulate sulla base dei costi previsti dalla convenzione-quadro con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, sottoscritta in data 19 dicembre 2018;

Considerato che la delibera CIPE n. 64/2019, «Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Misure per l'accelerazione degli interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del 2016» al punto 3 dispone che «gli interventi di valore inferiore a 10 milioni di euro, per i quali entro sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera non sia approvato un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori, sono de-finanziati e le relative risorse sono riprogrammate ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019»;

Valutato che la predetta delibera risulta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 11 ottobre 2019, e, pertanto, il termine di approvazione di un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori, di cui al comma precedente, è scaduto il 10 aprile 2020;

Tenuto conto che anche la proroga determinata da quanto disposto dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) - il quale prevede che non si tiene conto, nel computo dei termini per i procedimenti amministrativi, del tempo trascorso tra la scadenza indicata (se successiva al 23 febbraio 2020) e il 15 maggio 2020 - è, oramai, scaduta;

Considerata la nota del 15 novembre 2019 (pervenuta al DIPE il 27 febbraio 2020), del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, trasmessa al Ministro per le riforme regionali, recante l'approvazione dell'ordine del giorno n. 19 del 2019 della Conferenza, con la quale veniva richiesta la modifica della delibera CIPE n. 64 del 2019 con la cancellazione dell'art. 3 sopra citato;

Valutata l'informativa sulle tematiche del dissesto idrogeologico e la mitigazione dei rischi che il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha reso nella seduta del CIPE del 17 marzo 2020, nel corso della quale ha illustrato e consegnato anche una rilevante documentazione sullo stato di attuazione dei diversi provvedimenti dalla quale emergono diverse criticità in relazione alla fase realizzativa degli interventi, da parte delle strutture regionali e commissariali;

Considerato che il Capo Dipartimento del DIPE con nota n. 3677 del 30 giugno 2020 ha chiesto al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e al presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, quale fosse l'orientamento delle rispettive amministrazioni e organi circa il mancato rispetto dei termini procedurali di cui alla delibera CIPE n. 64 del 2019.

Considerata, altresì, la successiva nota 10 luglio 2020 del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, con la quale si ribadisce che la Conferenza ha concordato che il termine di riferimento per gli interventi di cui al punto 3 della delibera CIPE n. 64 del 2019 debba essere ristabilito al 31 dicembre 2021, così come originariamente previsto dalla delibera CIPE n. 26 del 2018;

Considerate le note 9 luglio 2020 e 4 agosto 2020 del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 12 agosto 2020;

Vista la nota n. 16903 del 22 settembre 2020, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con la quale si propone la modifica del punto 3 della delibera CIPE n. 64 del 2019;

Considerata la discussione sulla proposta del provvedimento avvenuto nella riunione preparatoria del CIPE 24 settembre 2020;

Tenuto conto dell'esame della proposta svoltosi ai sensi dell'art. 3 della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento interno di questo Comitato;

Vista la nota, prot. DIPE n. 5265 del 29 settembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del CIPE;

Delibera:

1. Il punto 3 della delibera CIPE n. 64 del 2019 è così sostituito:

«3. Per gli interventi di valore inferiori a 10 milioni di euro, le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori devono essere assunte, in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPE 28 febbraio 2018 n. 26, entro il termine del 31 dicembre 2021. A tal fine i presidenti delle regioni, in qualità di commissari straordinari ed i soggetti attuatori delegati, si avvalgono delle società "*in house*" dello Stato individuate dalla normativa nazionale e delle centrali di committenza qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici". Le relative spese sono ricomprese nel quadro economico del singolo intervento ai sensi del comma 11-*bis* dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2021 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare riferisce al Comitato circa lo stato di attuazione della presente disposizione, predisponendo una specifica relazione intermedia alla data del 30 giugno 2021».

Roma, 29 settembre 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1303

20A06004

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilla»

Estratto determina IP n. 606 del 22 ottobre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIBILLA 2 mg/0,03 mg Filmtabletten 6X21 Filmtablette dalla Germania con numero di autorizzazione 847460000, intestato alla società Gedeon Richter Plc. Gyömröi ut 19-21 1103 Budapest Ungarn e prodotto da Gedeon Richter Plc. Gyömröi ut 19-21 1103 Budapest Ungarn, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola NA.

Confezione: SIBILLA «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Codice A.I.C. n. 046978021 (in base 10) 1DTNZ5(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, ipromellosa, talco, potassio poliacrilato, magnesio stearato;

rivestimento: alcool polivinilico, titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Pharm@idea S.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SIBILLA «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Codice A.I.C. n. 046978021.

Classe di rimborsabilità: C(nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.